



# **Comune di San Bassano**

Provincia di Cremona

Piazza Comune n. 5 – 26020 San Bassano (CR)

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**2025/2027**

**NOTA INTEGRATIVA**

## Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, il fondo di riserva, gli accantonamenti per le spese potenziali ed il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

#### Fondo di riserva

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: nel caso specifico per un importo non inferiore allo 0,30% delle spese correnti.

#### Fondo crediti dubbia esigibilità

Nel triennio 2025/2027 è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità".

L'ente, per determinarne l'ammontare, ha utilizzato il metodo della media semplice (rapporto semplice tra incassi ed accertamenti dell'ultimo quinquennio). Per il 2025 la normativa prevede che possano essere utilizzati come anni di riferimento il seguente quinquennio: 2019/2023 e viene considerato in luogo dell'anno 2020 e 2021 ancora l'anno 2019).

Il fondo è determinato applicando all'importo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 delle medie semplici, metodo ordinario, fra totale incassato e totale accertato.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Si è pertanto provveduto a:

#### **1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Sono state individuate le seguenti risorse d'incerta riscossione:

- La tassa rifiuti (TRSU – TARES – TARI)
- Sanzioni codice della strada
- Canoni di locazione
- Proventi impianti sportivi

Nel nostro caso il fondo riguarda esclusivamente la tassa rifiuti in quanto non vi sono crediti di dubbia esigibilità riferiti alle altre casistiche di cui sopra.

2. **calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi di competenza e accertamenti;**
3. **determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Il comune di San Bassano non si è avvalso della facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione alla copertura del Fondo Crediti di Dubbie Esigibilità, che quindi risulta essere interamente finanziato dalle entrate correnti dell'Ente.

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamento a questo fondo per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

### **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

#### **1. Fondo a copertura perdite Società Partecipate**

Nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Questo comune ha accantonato nell'avanzo di amministrazione 2023, un fondo pari ad € 60.000,00 quale perdita proporzionale alla propria quota di partecipazione per il consorzio C.I.S.E.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2025/2027 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2024.

Si veda la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 2024 presunto allegato al bilancio di previsione.

#### **Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui

l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, non è stato possibile quantificare l'FPV di parte corrente in quanto trattandosi esclusivamente di spesa di personale, non si è ancora proceduto a trattativa per la contrattazione decentrata.

Relativamente agli interventi di parte capitale, non è previsto la definizione del FPV in quanto non ricorre la casistica.

#### **Elenco analitico quote vincolate previste nel risultato di amministrazione presunto ed applicate al bilancio di previsione 2025/2027:**

Non sono state applicate quote vincolate da avanzo presunto al bilancio di previsione.

L'ente ha previsto nell'annualità 2025 del Bilancio 2025-2027 l'applicazione di una quota dell'avanzo vincolato-rendiconto 2023 pari ad Euro 3.347,50: si tratta di restituzione Fondi Covid-19 non utilizzati (Fondone e Ristori specifici di spesa), in base alle risultanze del D.M. del 19/06/2024.

Le ulteriori quote vincolate ed accantonate verranno definite in sede di rendiconto 2024.

#### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

L'Amministrazione intende accedere ad un prestito, che si perfezionerà nell'anno 2025 e già previsto con variazione di bilancio GC n. 50 del 15.11.2024 ratificata con delibera CC n. 30 del 26.11.2024, con cui ottenere un finanziamento, per la messa in sicurezza della palestra annessa alla Scuola primaria e Secondaria locale.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

#### **Interventi a valere su finanziamenti PNRR per il triennio 2025/2027**

Non sono previsti per il triennio 2025/2027 progetti di un certo rilievo a valere sui finanziamenti PNRR. Nel corso dell'anno 2025 verrà attuato un progetto di ampliamento della mensa scolastica mediante un finanziamento PNRR già concesso nell'anno 2024.

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

L'Ente non ha rilasciato alcuna garanzia fidejussoria.

**Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Il comma .8 dell'art. 62 della Legge 133/2008 prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi strumenti derivati o da contatti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:

- PADANIA ACQUE SPA – quota di partecipazione alla Società Partecipata pari a 0.67% - [www.padania-acque.it](http://www.padania-acque.it);
- AZIENDA SOCIALE CREMONESE – quota di partecipazione all'Ente Pubblico Vigilato pari a 1.37% - [www.aziendasocialecr.it](http://www.aziendasocialecr.it)
- ASPM SORESINA SERVIZI SRL – quota di partecipazione pari al 5.15% - [www.aspmsoresina.it](http://www.aspmsoresina.it).

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Non si rilevano particolari situazioni che meritino ulteriori approfondimenti.

San Bassano, lì 05/12/2024

Il responsabile del servizio finanziario  
Pizzochero Roberta